

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

(n. 698/A)

DISEGNO DI LEGGE (n. 698)

presentato dai deputati: Lentini, Cascio S., Currenti, Leanza, Nicotra,
Ruggirello, Sammartino, Sudano.

il 4 febbraio 2014

*Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi
per l'esercizio delle attività della subacquea industriale*

(OMISSIS)

----0----

TESTO APPROVATO DALL'AULA NELLA SEDUTA DEL 12 APRILE 2016

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE LEGISLATIVA
CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO: pubblica istruzione,
beni ed attività culturali, lavoro, formazione
professionale ed emigrazione

Composta dai deputati:

Greco Marcello, *presidente e relatore*, Malafarina Antonio, *vicepresidente*, Lo
Sciuto Giovanni, *vicepresidente*, Milazzo Antonella, *segretario*, Cascio Francesco,
Currenti Carmelo, Figuccia Vincenzo, Greco Giovanni, La Rocca Ruvolo
Margherita, Maggio Maria Leonarda, Musumeci Nello, Panarello Filippo, Riggio
Francesco, Tancredi Sergio, Zafarana Valentina

Presentata il 16 dicembre 2015

Onorevoli colleghi,

le attività subacquee costituiscono elemento di assoluto rilievo per l'economia ed il sistema produttivo siciliano. Accanto alle attività della subacquea a fini turistici ed amatoriali (non oggetto della presente proposta legislativa) operano, infatti, in Sicilia diverse imprese che svolgono diverse attività in ambiente marino di installazione, manutenzione, rimozione di impianti subacquei quali tubazioni e strutture tecnologiche connesse con le attività portuali, minerarie ed industriali.

Nel contesto regionale, peraltro, tali attività hanno *ictu oculi* un peculiare rilievo in ragione della condizione di insularità e del correlato sviluppo costiero, della presenza di installazioni portuali e in mare aperto di rilievo internazionale e delle attività connesse.

Ebbene sinora la Sicilia non ha offerto ai propri lavoratori adeguata formazione in tale settore produttivo lasciando che le opportunità occupazionali venissero soddisfatte da manodopera straniera, di altri Paesi dell'Europa o comunque formati all'estero.

L'importanza del settore e la delicatezza delle attività generano la necessità di formare anche in Sicilia personale adeguatamente specializzato che possa operare nelle attività subacquee in condizione di sicurezza. Viceversa la mancanza di adeguata specializzazione ha provocato sinora l'utilizzo, talvolta, di personale anche non adeguatamente qualificato con rischi di conseguenze drammatiche.

La carenza di lavoratori specializzati italiani e soprattutto siciliani nel settore crea un'incomprensibile penalizzazione per le imprese in quanto poste in condizioni di svantaggio rispetto ai contendenti economici esteri e per i lavoratori poiché vengono privati di una opportunità di occupazione e di reddito.

La competenza della Regione a legiferare sussiste pienamente poiché il testo non istituisce alcuna nuova professione né tanto meno crea alcun albo tant'è che le norme presenti in questo senso nella stesura originaria della proposta legislativa sono state espunte nel corso dei lavori in Commissione. Il testo piuttosto offre opportunità formative e dunque interviene nella materia della formazione professionale regolando altresì l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Le norme trovano ampia copertura nelle previsioni di rango costituzionale recate dagli articoli 14 e 17 dello Statuto, senza interferire con materie riservate allo Stato.

Si propone, pertanto, di adottare un *corpus* di norme che disciplinino la crescita professionale delle attività della subacquea industriale regolamentando i contenuti ed i percorsi formativi con riguardo alle qualifiche internazionalmente riconosciute, garantendo così la qualità dei servizi offerti, lo svolgimento degli stessi in condizioni di sicurezza, nel rispetto dell'ambiente e la possibilità, per i soggetti che conseguano in Sicilia le qualifiche, di vedere riconosciute le stesse nel mercato del lavoro europeo, anche in considerazione dell'intrinseca natura internazionale delle imprese operanti nel comparto.

L'articolo 1 reca le generalità della disciplina, stabilendo che la Regione eroghi, nell'ambito delle previsioni statutarie ed in conformità ai principi dell'ordinamento comunitario, la formazione per le attività subacquee a servizio dell'industria, la cui pratica rimane libera e viene disciplinata a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, della qualità dei servizi e della libera concorrenza.

L'articolo 2 disciplina le qualifiche professionali, enumerandole nei tre livelli internazionalmente riconosciuti di "Operatore Tecnico subacqueo" (OTS, abilitato ad operare fino a 30 metri di profondità), di "Top Up" (abilitato ad operare fino ai 50 metri di profondità) e di "altofondalista" (abilitato ad operare a profondità superiori ai 50 metri).

L'articolo 3 disciplina i contenuti ed i percorsi formativi. I titoli potranno essere rilasciati da istituti pubblici o enti di formazione professionale accreditati dalla Regione nell'ambito della vigente disciplina, facendo puntuale riferimento ai contenuti formativi definiti a livello internazionale dall'I.D.S.A. (*International Diving Schools Association*, organismo mondiale che raccoglie le scuole di formazione dei subacquei industriali). Le norme rinviano alla direttiva 2005/36/CE per quel che concerne il riconoscimento di titoli rilasciati da altre Regioni.

L'articolo 4 offre al mercato del lavoro uno strumento telematico volto a favorire l'incontro da domanda e offerta di lavoro attraverso il sito *internet* della Regione nel quale compariranno i titoli conseguiti dai lavoratori e i vari livelli raggiunti da ciascuno.

L'articolo 5 reca disposizioni attuative e finali ai commi 1 e 2. Con apposito decreto del Presidente della Regione, su proposta degli Assessori competenti, verranno definite entro 90 giorni le modalità di attuazione della presente disciplina (comma 1). I titoli già rilasciati in passato verranno riconosciuti purché siano conformi alle specifiche indicate in materia di contenuti formativi. Il comma 3 reca apposita clausola di neutralità finanziaria ribadendo come dall'attuazione della presente disciplina, con ovvia esclusione di quanto separatamente previsto dal comma 3 dell'articolo 3 (ove si fa peraltro riferimento a fondi di provenienza anche extraregionale), non possano derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.

----0----

DISEGNO DI LEGGE DELLA V COMMISSIONE (*)

Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale

Art. 1.

Generalità e definizioni

1. Ai sensi degli articoli 14 e 17 dello Statuto ed in conformità con i principi del vigente ordinamento comunitario, la Regione disciplina i contenuti ed i percorsi formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale, come definite dal presente articolo.

2. Per gli effetti di cui alla presente legge, sono definiti 'Sommozzatori e lavoratori subacquei' (Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali ISTAT 62160) coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime *inshore* ed *offshore* o interne.

3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le attività subacquee svolte:

a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici in genere, anche se a fini di lucro;

b) per fini di ricerca, o di attività scientifica o culturale, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori, ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedono abilitazioni specifiche, oppure si svolgano a profondità superiori a -30 metri;

c) dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai corpi di polizia, alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile e alle istituzioni pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo o dal corpo di appartenenza.

4. Rimane ferma l'applicazione delle norme statali e comunitarie in materia di esercizio della professione, dell'attività d'impresa nel settore, di affidamento di lavori ed incarichi e le relative norme tecniche di attuazione. Per gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Titoli e percorsi formativi

1. I percorsi formativi di cui alla presente legge si articolano in tre livelli di qualificazione correlati alle attività di cui al comma 2 dell'articolo 1:

a) di primo livello (*inshore diver*), o “sommizzatore”;

b) di secondo livello (*offshore air diver*), detto anche di categoria “TOP UP”;

c) di terzo livello (*offshore sat diver*), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione).

2. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera a) sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo con immersioni fino ad una profondità massima di -30 metri.

3. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera b) sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo fino alla profondità di -50 metri (Top Up).

4. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera c) sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo a profondità superiori ai -50 metri (Alto fondale).

5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 sono altresì tenuti ad essere in possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso (*diver medic*), prima del conseguimento finale del titolo formativo.

6. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 2 è necessario disporre di una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco.

7. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 3 è necessario disporre di una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket. Ove previsto va integrata la presenza sull'unità di appoggio di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per prestare supporto alle attività sommozzatorie (salto in camera).

8. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 4 è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa e camera di decompressione. L'impianto deve essere adeguatamente certificato e sottoposto a manutenzione conformemente a quanto richiesto dalle società di classificazione competenti in PVHO (recipienti resistenti a pressione presieduti/abitati).

Art. 3

Attività formative sul territorio regionale

1. Al fine di incrementare i livelli di occupabilità e la qualificazione della manodopera, corrispondendo alle oggettive esigenze del mercato del lavoro, la Regione promuove interventi a carattere formativo per l'esercizio delle attività della subacquea industriale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli *standards* internazionalmente riconosciuti, in riferimento ai tempi di immersione e di fondo e alle attività in acqua, dall'*International Diving Schools Association* (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di *International Marine Contractors Association* (IMCA).

3. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati anche mediante impiego di risorse di provenienza extraregionale all'uopo idonee (FSE), secondo i limiti e con le modalità indicate dai relativi atti di programmazione.

4. Rimane salva la facoltà per i centri accreditati di attivare corsi ed attività senza oneri per la Regione, fermo restando il rispetto degli *standards* formativi previsti dalla presente legge.

5. I titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti alle procedure e modalità di registrazione e vidimazione previste a livello generale per le attività di formazione professionale ai sensi della vigente disciplina e sono riconoscibili ai sensi della Direttiva 2005/36/CE sull'intero territorio comunitario.

Art. 4.

Incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Repertorio telematico dei soggetti formati

1. Al fine di agevolare la spendibilità sul mercato del lavoro dei titoli formativi conseguiti ed il loro riconoscimento in sede internazionale (con

riferimento EQF alla qualifica n. 6216 in raccordo con la Classificazione Internazionale delle professioni 'ISCO-88' - qualifica equivalente al numero 7.5.4.1 "Underwater workers"), il Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento e dei Servizi ed Attività formative dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, promuove la pubblicazione e l'aggiornamento sul proprio sito *internet* di un repertorio telematico dei soggetti formati nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3 della presente legge, recante gli estremi dei titoli conseguiti secondo il livello di qualificazione di cui all'articolo 2, e le informazioni di contatto.

2. L'iscrizione e la cancellazione dal repertorio avvengono dietro istanza degli interessati, corredata dalla documentazione relativa ai titoli formativi e dall'autorizzazione al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali.

3. La gestione e la tenuta del repertorio è operata dagli uffici del Dipartimento del lavoro nell'ambito delle ordinarie dotazioni d'istituto, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.

4. L'iscrizione al repertorio avviene secondo numerazione progressiva individuale e prevede il rilascio all'iscritto di una *card* nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione.

5. L'iscrizione al Repertorio di cui al presente articolo è libera e viene consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza, ovvero un titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE. I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e validazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli *standards* di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge.

6. Il decreto di cui all'articolo 5 comma 1 della presente legge disciplina le modalità per il pagamento, da parte degli interessati, degli eventuali oneri per il rilascio della *card* di cui al comma 4.

Art. 5.

Disposizioni attuative e finali. Clausola di neutralità finanziaria

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale d'intesa con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della presente legge.

2. I titoli e le qualifiche acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge presso i centri di formazione professionale accreditati ai sensi della vigente disciplina dalla Regione e che risultino conformi agli *standards* prescritti dall'articolo 3, comma 2, costituiscono titolo idoneo all'iscrizione al Repertorio

telematico di cui all'articolo 4 e sono riconoscibili ai sensi della Direttiva 2005/36/CE sull'intero territorio comunitario.

3. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.

Art. 6.
Norma finale

1. La presente legge è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 698 – *“Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Lentini, Cascio S., Currenti, Leanza, Nicotra, Ruggirello, Sammartino, Sudano il 4 febbraio 2014. Trasmesso alla Commissione ‘Cultura, Formazione e Lavoro’ (V) l’11 febbraio 2014.

- Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 142 del 18 marzo 2014, n. 164 del 17 giugno 2014, n. 188 del 7 ottobre 2014, n. 196 del 12 novembre 2014, 260 del 28 luglio 2015.

- Deliberato l’invio in Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta n. 196 del 12 novembre 2014.

- Parere reso dalla Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta n. 213 del 16 luglio 2015.

- Esitato per l’Aula nella seduta n. 260 del 28 luglio 2015.

- Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 279 del 30 settembre 2015 e n. 282 del 13 ottobre 2015.

- Rinviato in Commissione nella seduta d’Aula n. 282 del 13 ottobre 2015.

- Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 289 del 15 dicembre 2015, n. 290 del 16 dicembre 2015 e 291 del 16 dicembre 2015.

Relatore: on. Marcello Greco.

Discusso dall’Assemblea nella seduta n. 326 e n. 327

Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 327 del 12 aprile 2016